REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 800/2008 [2] scade il 31 dicembre 2013.

(2) Con l'adozione della comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato [3] dell'8 maggio 2012, la Commissione ha avviato un'ampia revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 994/98 è già stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 [4]. È tuttora in corso la revisione di numerosi altri orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato, quali quelli concernenti la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, gli aiuti ambientali, il capitale di rischio e gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Non sarà possibile portare a termine l'adeguamento di tali strumenti prima della scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008. Pertanto, onde garantire un approccio coerente in tutti gli strumenti di aiuto di Stato, è opportuno prorogare al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 800/2008.

(4) Alla luce della proroga del periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2008, alcuni Stati membri potrebbero voler prolungare misure per cui sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento. Onde ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che le informazioni sintetiche relative alla misure da prolungare siano considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non vi siano state apportate modifiche sostanziali.

(5) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per permettere la proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 prima della sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 30 giugno 2014."

Articolo 2

Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 800/2008, uno Stato membro intenda prolungare misure per le quali ha già trasmesso alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure sono considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
[2] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3.)
[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final dell'8.5.2012.
[4] GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO